



Regolamento Irriguo

Aggiornamento 2018

| | |
|------------------|---|
| Adozione | delibera del Consiglio di Amministrazione n. 029/2017/CO del 28/04/2017 |
| Approvazione | delibera del Consiglio di Amministrazione n. 032/2017/CO del 29/06/2017 controllato senza riscontro di vizi di legittimità dalla Regione Emilia Romagna con atto della Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, n. PG/2017/586320 del 28/08/2017. |
| 1^ Aggiornamento | Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 052/2018/CO del 27/06/2018 Controllata senza riscontro di vizi di legittimità dalla Regione Emilia Romagna con atto della Direzione Generale cura del Territorio e dell'Ambiente, Servizio Difesa del Suolo della Costa e Bonifica n. PG/2018/530228 del 03/08/2018 |



Indice

| | |
|---------------|---|
| <i>Art. 1</i> | <i>Principi ed obiettivi</i> |
| <i>Art. 2</i> | <i>Oggetto del regolamento</i> |
| <i>Art. 3</i> | <i>Definizione delle opere irrigue</i> |
| <i>Art. 4</i> | <i>Disponibilità della risorsa idrica</i> |
| <i>Art. 5</i> | <i>Autorizzazione all'attingimento</i> |
| <i>Art. 6</i> | <i>Utenze particolari</i> |
| <i>Art. 7</i> | <i>Catasto irriguo</i> |
| <i>Art. 8</i> | <i>Manutenzione ed accesso alle infrastrutture irrigue</i> |
| <i>Art. 9</i> | <i>Danni alle colture</i> |
| <i>Art.10</i> | <i>Contributo irriguo</i> |
| <i>Art.11</i> | <i>Stagione irrigua</i> |
| <i>Art.12</i> | <i>Risparmio idrico</i> |
| <i>Art.13</i> | <i>Sperimentazioni irrigue</i> |
| <i>Art.14</i> | <i>Opere per le quali è obbligatoria l'autorizzazione del Consorzio</i> |
| <i>Art.15</i> | <i>Validità e disciplina delle Autorizzazioni/Concessioni.</i> |
| <i>Art.16</i> | <i>Gestione e corretto utilizzo dei gruppi di consegna, delle linee e Responsabilità del concessionario</i> |
| <i>Art.17</i> | <i>Sfiato delle linee al termine della stagione irrigua</i> |
| <i>Art.18</i> | <i>Subentro nell'affidamento dell'utenza</i> |
| <i>Art.19</i> | <i>Chiusura del gruppo di consegna</i> |
| <i>Art.20</i> | <i>Riattivazione del gruppo di consegna</i> |
| <i>Art.21</i> | <i>Atti vietati</i> |
| <i>Art.22</i> | <i>Contravvenzioni e Sanzioni</i> |
| <i>Art.23</i> | <i>Disposizioni finali</i> |

REGOLAMENTO IRRIGUO DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

Titolo I : definizioni generali

Art. 1 – Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina l'attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque ad uso irriguo e plurimo per mezzo di infrastrutture gestite dal Consorzio di Bonifica, quali impianti e reti di distribuzione, condotte adduttrici, canali di bonifica con funzione promiscua od irrigua.

Il Consorzio di Bonifica della Romagna esercita la funzione irrigua nel rispetto del principio comunitario dello sviluppo sostenibile¹, nonché della conservazione e valorizzazione del patrimonio idrico in base a criteri di risparmio della risorsa, di equità, proporzionalità.

La ripartizione dei costi dell'esercizio irriguo avviene secondo un criterio di riparto, in ragione del beneficio conseguito o conseguibile.

Le attività irrigue consortili consistono in tutte quelle azioni volte a determinare l'ottenimento, da parte del consorziato, del beneficio di disponibilità idrica (disponibilità della risorsa o approvvigionamento) e/o di regolazione idrica (esercizio irriguo vero e proprio, ovvero utilizzo della risorsa idrica).

A fronte di tale beneficio² il riparto dei costi di gestione della funzione irrigua, articolati in costi fissi e in costi variabili (i costi variabili dipendono dall'utilizzo effettivo della risorsa idrica), avviene secondo criteri di formulazione binomia, sulla base di quanto indicato nel vigente piano di classifica per il riparto degli oneri consortili.

In ragione di quanto previsto nel piano di classifica, i costi fissi d'esercizio sono sostenuti da ogni consorziato ricompreso in un distretto irriguo, con disponibilità effettiva della risorsa idrica, in dipendenza del beneficio conseguito o conseguibile dalle opere irrigue, a prescindere dall'utilizzo o meno della risorsa idrica. I costi variabili d'esercizio sono sostenuti dal contribuente consorziato, in ragione del beneficio conseguito dall'utilizzo della risorsa idrica.

Con l'adozione del presente regolamento il Consorzio di Bonifica della Romagna, di seguito Consorzio, intende perseguire i seguenti obiettivi:

¹ *Sviluppo sostenibile*: "è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro esigenze".

² *Cfr cap. 6.3 PDC*: "Il beneficio di disponibilità e regolazione idrica è il vantaggio diretto, specifico, generale, attuale o potenziale assicurato agli immobili dalle opere e dall'attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete di bonifica. Per tale beneficio, poiché i costi di gestione sostenuti dal Consorzio sono articolati in costi fissi e in costi variabili e poiché i costi variabili dipendono dall'utilizzo della risorsa idrica, la formulazione del contributo è di tipo binomio".

- *soddisfacimento delle esigenze irrigue dei consorziati in relazione ai principi sopra enunciati;*
- *razionalizzazione dell'uso delle fonti di approvvigionamento;*
- *ottimizzazione della distribuzione irrigua al fine del contenimento dei costi, del controllo delle perdite e accrescimento dell'efficienza delle attività correlate.*
- *sviluppo di misure per la conservazione e il risparmio della risorsa idrica;*
- *utilizzo della risorsa anche per usi extra-agricoli, compatibilmente con le dotazioni disponibili, le esigenze tecniche distributive e le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque di bonifica.*

Art. 2 – Oggetto del regolamento

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904, al R.D.n°215 del 13/02/1933 e della L.R. n.42 del 04/08/1984, D.Lgs 152/2006, L.R. n. 4/2007, L.R. n. 5/2009, L.R. n.7/2012, al Regolamento della Regione Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41 recante "disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" nel rispetto dei propri fini istituzionali, il Consorzio provvede alla distribuzione dell'acqua per le esigenze irrigue e plurime del comprensorio.

Il presente regolamento disciplina in particolare l'approvvigionamento, la distribuzione e l'uso della risorsa idrica, la manutenzione, l'esercizio degli impianti, dei canali pubblici e privati ingestione al Consorzio, all'interno del comprensorio consorziale, nonché i vincoli cui le opere e le proprietà private devono sottostare per il corretto funzionamento del sistema.

Art. 3 – Definizione delle opere irrigue

- **Stazione di pompaggio:** *infrastruttura ubicata nel comprensorio consortile avente funzione di captazione delle acque da una fonte di approvvigionamento (artificiale o naturale) ed inserimento in pressione all'interno della rete irrigua di distribuzione.*

- **Rete irrigua:** *Insieme delle condotte di adduzione e distribuzione delle acque, in gestione al Consorzio, comprensiva delle opere d'arte, manufatti funzionali al perfetto funzionamento del sistema, e gruppi di consegna.*

- **Comprensorio irriguo o Dominato irriguo**

Porzione del comprensorio consortile anche solo potenzialmente servibile dalle infrastrutture irrigue in gestione al Consorzio.

La delimitazione del comprensorio irriguo può essere modificata a seguito dell'estensione o razionalizzazione delle reti.

- **Distretto irriguo**

Unità funzionale omogenea dal punto di vista distributivo, in cui è suddiviso il Comprensorio irriguo, con disponibilità idrica effettiva.

- Opera di presa o di attingimento

a) nel caso di distribuzione idrica con condotte in pressione: *gruppo di consegna reale, ovvero idrante, stacco flangiato dedicato (fuori terra o interrato) autorizzato.*

b) nel caso di distribuzione da canali: *punto di prelievo autorizzato con formale concessione/autorizzazione.*

- Impianto irriguo

Complesso di opere composto da stazioni di pompaggio, rete irrigua, gruppi di consegna, atto ad alimentare undistretto irriguo.

- Canale ad uso Irriguo

Corso d'acqua naturale o artificiale gestito dal Consorzio, avente esclusiva funzione irrigua.

- Canale ad uso promiscuo

Corso d'acqua naturale o artificiale gestito dal Consorzio, avente funzione primaria di allontanamento delle acque meteoriche e/o di falda fino al recapito finale e funzione secondaria irrigua.

- Corpo aziendale

Per corpo aziendale di terreno si intende una porzione continua di terreno facente parte di un'unica azienda non interrotta da fattori di discontinuità quali strade (comunali, provinciali, ecc.), ferrovie, fiumi, terreni di pertinenza di altri, ecc. Non costituiscono invece fattori di discontinuità, tali da configurare l'esistenza di due o più corpi, piccoli canali, sentieri poderali, muriccioli, siepi, nonché le aree di servizio delle coltivazioni

Ai fini irrigui e del relativo recupero degli oneri consortili l'areale, come sopra definito, è costituito dall'insieme di particelle catastali, condotte dalla stessa utenza irrigua (proprietario o affittuario) e facenti capo ad una o più opere di presa dipendenti dal medesimo impianto o canale consorziale.

- Utenza irrigua o ditta irrigua

Sono utenti irrigui le persone fisiche e/o giuridiche consorziate in possesso di idoneo titolo di autorizzazione all'attingimento indipendentemente dal fatto di irrigare o meno.

- Fascia di rispetto

Zona assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idro-geo-morfologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione del dissesto del corpo idrico o condotta irrigua.

All'interno di tale fascia, per poter realizzare opere, atti o fatti con la stessa interferenti, è obbligatoria la Concessione e/o Autorizzazione del Consorzio.

Per i canali principali e secondari, la fascia di rispetto è stabilita, fatte salve larghezze maggiori previste dalla legislazione speciale, nella misura di m. 10 (dieci)

- ciglio del canale quando questo scorre incassato;
- piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;
- parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;
- confine della proprietà demaniale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà demaniale rispetto ai limiti fisici sopra definiti.

Per le reti irrigue tubate la fascia di rispetto è indicata nei relativi atti di asservimento. In mancanza di formalizzazione di tali atti, l'asservimento, in presenza di reti distributive, si intende comunque costituito, e la fascia di rispetto è quantificata in mt. da 2 a 2,5 per parte rispetto all'asse della condotta, secondo la dimensione della condotta medesima.

- Fascia di transito

Porzione della fascia di rispetto destinata allo svolgimento delle attività consorziali, assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni.

Per i canali principali e secondari, la larghezza della fascia di transito è stabilita nella misura di m. 5 (cinque) dal:

- ciglio del canale quando questo scorre incassato;
- piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;
- parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;
- confine della proprietà demaniale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà demaniale rispetto ai limiti fisici sopra definiti.

Per le reti irrigue tubate la fascia di transito coincide con la fascia di rispetto

Art. 4 Disponibilità della risorsa idrica

L'approvvigionamento e la distribuzione irrigua sono subordinati alla disponibilità della risorsa idrica nei corpi di approvvigionamento (Asta principale del CER, Fiumi, Invasi e Laghetti) ed alla possibilità di veicolazione della medesima nella rete consortile e/o in quella di altri soggetti direttamente interessati, nonché agli specifici ed eventuali provvedimenti amministrativi di limitazione dell'uso della risorsa emanati dalle Autorità competenti.

Il Consorzio, in condizioni di ordinarietà, rende disponibile la risorsa idrica ai gruppi di consegna ed alla rete irrigua e promiscua, secondo le potenzialità tecniche delle relative infrastrutture.

Il Consorzio, in caso di crisi idriche, situazioni siccitose, cause di forza maggiore, attuerà eventuali misure di limitazione dell'erogazione della risorsa, come previsto dal vigente "Piano Siccità".

L'esercizio irriguo può essere altresì interrotto per necessità di interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete irrigua. In conseguenza delle predette interruzioni straordinarie il consorziato non potrà pretendere indennizzo alcuno.

Art. 5 – Autorizzazione all’attingimento

Chiunque abbia interesse ad ottenere autorizzazione all’attingimento dovrà preventivamente produrre idonea istanza al Consorzio utilizzando apposita modulistica reperibile presso gli uffici o sul sito internet www.bonificaromagna.it.

Ogni richiesta dovrà riguardare un solo canale od un singolo impianto, anche ai fini del pagamento dei diritti di istruttoria.

Le istanze possono essere presentate solo dai seguenti soggetti:

- *Proprietari o titolari di diritto reale minore dei terreni oggetto di richiesta.*
- *Affittuari di cui all’art. 20 della L. n° 11 del 11/02/1971*
- *Enti Pubblici, Società di Servizi e Gestione infrastrutture.*

Nel caso di attingimento da rete tubata la relativa autorizzazione è rilasciata mediante atto di affidamento del gruppo di consegna.

Nel caso di attingimento da canale il titolo è rilasciato mediante atto di autorizzazione all’attingimento ed eventuale atto di concessione di posa di manufatto fisso di prelievo.

Per le singole fattispecie si rinvia all’allegato tecnico al presente regolamento.

Ai fini della determinazione del canone di concessione/autorizzazione, troverà applicazione quanto stabilito dal vigente regolamento di polizia idraulica.

Art. 6 – Utenze particolari

Le vasche di stoccaggio delle acque ed i canali consorziali, potranno essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante l’esercizio irriguo, per i servizi antincendio ordinati dalle Autorità competenti per far fronte a situazioni di emergenza o comunque di carattere straordinario.

In tali casi, qualora l’ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti dovesse comportare l’interruzione dell’esercizio irriguo, il consorzio non potrà pretendere indennizzo alcuno.

Nei limiti delle proprie disponibilità, tenuto conto del rinnovato ruolo assunto dal Consorzio nella moderna società, quale ente preposto alle attività di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione delle acque fluenti nella rete consortile, e del conseguente uso della risorsa idrica per finalità diverse e ulteriori rispetto all’irrigazione dei campi, il Consorzio potrà acconsentire alle richieste di prelievo della medesima per orti, parchi, giardini, chiari da caccia e situazioni simili censiti nel proprio catasto.

Il Consorzio, tramite il proprio ufficio tecnico, provvederà di volta in volta all’esame delle richieste impartendo le disposizioni del caso.

Art. 7 – Catasto irriguo

Al fine del riparto degli oneri necessari all'esercizio della funzione irrigua, il Consorzio conserva ed aggiorna il catasto delle utenze e dei distretti irrigui. Il Comprensorio irriguo, i relativi distretti nonché gli impianti, le reti ed i canali sono rappresentati su sistemi gis.

L'aggiornamento del catasto, passaggi di proprietà, frazionamenti, allineamento con le risultanze dell'Agenzia del Territorio, avviene mediante acquisizione telematica degli atti ufficiali registrati presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate. La richiesta di variazione può inoltre essere effettuata anche a seguito di richiesta del nuovo utente/consorzio previa presentazione di idonea documentazione attestante il trasferimento di proprietà o l'affitto del fondo rustico, registrato.

La variazione avrà decorrenza dall'esercizio successivo a quello della richiesta di variazione predetta.

La nuova proprietà è responsabile nei confronti del Consorzio, per le obbligazioni assunte dal precedente proprietario, nonché per il pagamento del contributo consortile da questi dovuto. Nel catasto consorziale sono censite le utenze, registrate per estremi anagrafici, catastali e quanto altro necessario per l'identificazione.

Alle utenze sopra indicate, facenti parte del comprensorio irriguo, secondo quanto indicato dal piano di classifica vigente, viene attribuito uno specifico ruolo irriguo.

Art. 8 – Manutenzione ed accesso alle infrastrutture irrigue

Il Consorzio provvede alla manutenzione degli impianti e reti irrigue di competenza, mediante programmi diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro efficienza.

Il personale consorziale e i mezzi operativi, a questi in uso, possono accedere alle opere irrigue transitando lungo le fasce di transito dei canali o lungo le fasce di rispetto delle reti irrigue, per effettuare i rilievi e gli interventi manutentivinecessari ad una corretta gestione.

L'accesso potrà avvenire liberamente sia in situazione ordinaria, sia in caso di emergenza.

In linea di massima ed al fine della correttezza operativa, si provvederà comunque quando possibile ad avvisare preventivamente i proprietari dei fondi.

In ogni caso la proprietà assicura al personale del Consorzio nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica, il libero accesso in ogni tempo alle aree di proprietà privata o alle aree asservite al fine della sorveglianza delle opere e degli impianti, nonché della verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel R.D. n. 368/1904, nel presente regolamento e in quelle particolari previste nell'atto di autorizzazione all'attingimento, compresa la verifica delle colture irrigate.

Art. 9 – Danni alle colture

Eventuali danneggiamenti arrecati alle colture durante gli interventi di manutenzione di cui al precedente art.8, non saranno indennizzati per colture presenti entro i primi due metri misurati dal ciglio canale, o dal piede esterno dell'argine, nonché per le colture e le opere vietate all'interno delle fasce di rispetto delle condotte irrigue.

In analogia con quanto previsto dal vigente regolamento di polizia idraulica, saranno indennizzati i danni causati da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione oltre i primi due metri e quelli arrecati a colture od opere non vietate legittimamente presenti nella fascia asservita delle condotte irrigue, limitatamente all'anno in corso, qualora il danno sia effettivamente causato e non sia possibile eseguire il lavoro dopo la raccolta delle colture predette.

Art.10 – Contributo irriguo

Il contributo per il beneficio di disponibilità e regolazione idrica, comprendente la quota relativa all'esercizio irriguo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dal Piano di Classifica e dalle deliberazioni annuali dell'Amministrazione consortile.

Il contributo per l'esercizio irriguo, sia esso relativo ai costi fissi che ai costi variabili d'esercizio, è di norma imposto al proprietario del fondo. Nel caso di affitto del fondo, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 11/1971, qualora per obbligo derivante da contratto, l'affittuario sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, su sua richiesta, in solido con il proprietario, il contributo di esercizio irriguo è imposto all'affittuario.

Il mancato pagamento del contributo comporta la decadenza dell'autorizzazione all'attingimento e il recupero coattivo delle somme dovute.

In caso di rilevate manomissioni ai misuratori di portata e/o al sistema di alimentazione, l'Amministrazione consortile, ferme le conseguenze di carattere penale, determinerà il volume di risorsa utilizzato su base estimativa e provvederà ad incamerare l'eventuale somma, a titolo di penale, laddove stabilita nell'atto di autorizzazione.

Relativamente ai prelievi da canali, ove i consumi sono stimati con il metodo dell'idroesigenza della coltura, il Consorzio, così come previsto nell'articolo precedente, ha sempre la facoltà di effettuare controlli in campo, nelle modalità descritte all'art. 8 per accertare le effettive colture idroesigenti praticate dagli utenti, anche al fine di validare/controllare le dichiarazioni rese dagli utenti stessi.

Art. 11 – Stagione irrigua

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio mette in esercizio i propri impianti e le proprie reti irrigue al fine di rendere disponibile la risorsa all'utenza, compatibilmente con le disponibilità della stessa e nei limiti delle concessioni di derivazione di cui dispone.

La stagione irrigua ha, di norma, una durata di 8 mesi, dal 01 marzo fino al 31 ottobre di ciascun anno, fatta salva la facoltà del Consorzio di variare, estendere o ridurre tale periodo in funzione della razionalizzazione della distribuzione, economicità del servizio e/o di esigenze contingenti, senza che ciò possa costituire elemento di pretese, anche di carattere indennitario, da parte dell'utenza.

Art. 12 – Risparmio idrico

Il Consorzio, nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, promuove azioni volte al risparmio della risorsa.

Al fine di una distribuzione equa e razionale della risorsa idrica, gli utenti ricompresi o serviti da un impianto irriguo in pressione potranno avvalersi esclusivamente di tale fonte di approvvigionamento.

Tuttavia, qualora sia disponibile nelle vicinanze una fonte alternativa di attingimento da canale, l'utente, previa adeguata valutazione tecnica da parte del Consorzio sull'esistenza dell'effettiva necessità e previa autorizzazione consortile, potrà attingere anche da canale corrispondendo il canone di esercizio come segue:

attribuzione dei Costi Fissi di esercizio sull'intera superficie del corpo aziendale alle condizioni economiche dell'impianto in pressione.

attribuzione dei Costi Variabili di esercizio in ragione dei volumi misurati al contatore alle condizioni economiche dell'impianto in pressione, ai quali aggiungere, per l'attingimento da canali, i volumi calcolati con il sistema dell'idroesigenza alle condizioni economiche dell'attingimento da canali.

Art. 13 – Sperimentazioni irrigue

Il Consorzio può effettuare, direttamente o avvalendosi di collaborazioni esterne con il consenso dell'utenza interessata, sperimentazione in campo irriguo per il miglioramento del servizio all'utenza.

Il Consorzio può prevedere inoltre sistemi premiali, in aggiunta a quanto già previsto nel piano di classifica, nei confronti dei contribuenti consorziati che utilizzino sistemi irrigui volti al risparmio della risorsa.

Titolo II : norme attuative

Art. 14 Opere per le quali è obbligatoria l'autorizzazione del Consorzio

Chiunque abbia interesse alla realizzazione di opere e manufatti interferenti con reti e condotte irrigue deve ottenerne l'autorizzazione consorziale di cui al R.D. n. 368/1904.

Per le interferenze con i canali di bonifica ad uso promiscuo o irriguo, valgono le disposizioni del regolamento consortile di polizia idraulica tempo per tempo vigente.

Per le interferenze con le condotte irrigue, in via esemplificativa e non esaustiva, vengono individuate le seguenti casistiche.

- I) *Attraversamento sotterraneo o aereo dei, delle condotte irrigue di competenza del Consorzio con qualsiasi tipologia di infrastruttura e servizio.*
- II) *Parallelismi all'interno della fascia di rispetto*
- III) *Mantenimento di opere preesistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, purché autorizzabili*
- IV) *Prelievo da gruppo di consegna in pressione*
- V) *Allacciamento a condotta irrigua consortile esistente con idrante o stacco flangiato.*

Per le autorizzazioni relative ad interferenze con reti irrigue tubate non è prevista la corresponsione di alcun canone.

Art. 15 Validità e disciplina delle Autorizzazioni/Concessioni.

La durata massima dell'Autorizzazione per l'attingimento da rete irrigua o da impianti è pari ad anni 5.

In caso di modifiche, quali ad esempio la variazione delle superfici dei corpi aziendali, la scadenza del contratto di affitto etc.. è obbligatorio provvedere all'aggiornamento della situazione, comunicandola per iscritto al Consorzio.

L'autorizzazione decade per mancato pagamento del contributo irriguo, anche di una sola annualità come indicato al precedente art.10, oltre che per un uso diverso della risorsa rispetto a quello autorizzato. La stessa decade inoltre per manomissione del misuratore di portata o per realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate/concesse;

Art.16 Gestione e corretto utilizzo dei gruppi di consegna, delle linee e Responsabilità del concessionario

Il gruppo di consegna è parte integrante dell'impianto consorziale e viene affidato in gestione all'utente che si impegna a garantire la protezione, la custodia e il corretto funzionamento dell'idrante e delle sue parti costitutive (valvole di sfiato, saracinesche, contatori, testate, ecc.), nonché ad evitare qualsivoglia danneggiamento, compreso quello eventuale conseguente a ghiaccio, pena l'addebito dell'intero costo per riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate.

La proprietà in solido con l'utente irriguo, quando diverso dal proprietario, è tenuta ad evitare qualsiasi atto o fatto che possa comportare pericoli o danni alle opere consorziali e loro pertinenze.

Nel caso di manomissione e/o danneggiamento delle opere irrigue consortili, il Consorzio di Bonifica, fatto salvo il maggior danno e l'obbligo di ripristino in capo all'affidatario

dell'utenza, provvederà altresì ad applicare l'apposita penale prevista nell'atto di autorizzazione nei confronti dello stesso.

La proprietà in solido con l'utente irriguo, quando diverso dal proprietario, è ritenuta responsabile della custodia del gruppo di consegna anche in caso di danneggiamento dello stesso da parte di ignoti.

Art. 17 – Sfiato delle linee al termine della stagione irrigua

Al termine della stagione irrigua l'utenza è obbligatoriamente tenuta allo sfiato dell'idrante dall'acqua ivi contenuta, agendo sull'apposita valvola, al fine di prevenire danneggiamenti per congelamento dell'acqua.

Art. 18 – Subentro nell'affidamento dell'utenza

In caso di variazione della proprietà su cui insiste il gruppo di consegna, sarà cura delle parti (venditore ed acquirente) presentare al Consorzio apposito modulo di subentro a firma congiunta attestante la nuova situazione. Analogamente dovrà essere anche comunicato il nominativo del nuovo affittuario e depositata presso il Consorzio copia del relativo contratto di affitto registrato;

Art. 19 – Chiusura del gruppo di consegna

La chiusura del gruppo di consegna deve essere preventivamente richiesta dall'affidatario previa compilazione di apposita modulistica.

Successivamente il Consorzio provvederà alla flangiatura con piattello cieco ed eventuale apposizione di piombi, al fine di impedire prelievi idrici non autorizzati.

Il montaggio della flangia cieca non esime l'affidatario dalla custodia e cura del gruppo di consegna.

Art. 20 – Riattivazione del gruppo di consegna

La riattivazione del gruppo di consegna non attivo deve essere preventivamente richiesta, previa compilazione dell'apposita modulistica.

Titolo III : atti vietati

Art. 21 – Atti vietati

Sono vietate:

- Le manomissioni di qualsivoglia natura, nonché la sostituzione delle parti costituenti il/i gruppo/i di consegna e le relative linee.*

- *L'inserimento non autorizzato di sbarramenti ai fini irrigui nei canali.*
- *Lo smontaggio del gruppo di consegna salvo diverse disposizioni indicate nel verbale di affidamento.*
- *Qualsiasi intervento, atto o fatto che possa modificare e/o ridurre l'efficienza e la corretta funzionalità dei manufatti consorziali.*
- *L'allacciamento non autorizzato ad infrastrutture consorziali*
- *L'allacciamento con linee interrato, con idranti, pompe, impianti irrigui aziendali e quant'altro all'impianto consortile che non sia il gruppo di consegna, il quale costituisce l'unico punto di attacco per l'erogazione dell'acqua.*
- *Gli attingimenti non autorizzati da canali consorziali*

Art. 22–Contravvenzioni e Sanzioni

Il Consorzio effettua la vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

*L'agente giurato nominato dal Consorzio, all'atto del rilevamento di una violazione di cui agli artt. 132, 133 e 134 del r.d. n. 368/1904 o di una prescrizione del presente regolamento o della concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 134 R.D. n. 368/1904, redige e sottoscrive apposito **verbale di sopralluogo** contenente le seguenti informazioni minime: localizzazione e denominazione del canale/opera pubblica di bonifica, generalità del contravventore – se conosciuta o individuabile –, breve descrizione del fatto, eventuale indicazione della distanza dalle pertinenze consorziali (in alveo, distanza dal ciglio o dal piede esterno arginale), specificando se trattasi di atti e fatti vietati in modo assoluto (rif. art. 133 del R. D. 368/1904 e art. 10 del presente regolamento) o di opere prive di concessione o difformi da concessioni/autorizzazioni rilasciate (rif. artt. 134-135 R. D. 368/1904 – L. R. 7/2004 art. 21, art. 11 del presente regolamento).*

Il Consorzio comunica al contravventore l'avvio del procedimento volto alla rimozione dell'abuso tramite lettera raccomandata a.r., o a mezzo PEC se nota, o con mezzo equipollente, concedendo possibilità di rimozione dell'abuso e di messa in pristino stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, avvertendo che, in mancanza, il Consorzio eleverà verbale di accertamento di contravvenzione alle disposizioni di cui al R.D. n. 368/1904 e/o del presente regolamento.

Nei casi di estrema gravità ed urgenza in cui sia necessario un improcrastinabile ripristino della funzionalità delle opere di bonifica irrigue oggetto di violazione, il Consorzio potrà intervenire in via sostitutiva, addebitando le spese di intervento al soggetto contravventore. Trascorsi i termini di cui al comma 3, l'Agente Giurato incaricato redige verbale di accertamento e di contravvenzione secondo le modalità previste dall'art. 150 e ss. del R. D.

n. 368/1904, che sarà notificato a norma di legge al contravventore ed inviato per i provvedimenti necessari agli Enti competenti.

Qualora il fatto commesso configuri reato, verrà, inoltre, inviata segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, L.R. Emilia Romagna 7/2004, alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904 e dell'art. 5 del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro, oltre alle spese di procedimento, fatto salvo il diritto al recupero del contributo irriguo calcolato su consumi stimati secondo l'idroesigenza delle colture aziendali risultanti dagli archivi Agrea.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del R.D. n.368/1904 e dell'art. 10 del presente regolamento, sono punite, ai sensi dell'art. 142 del R.D. n. 368/1904, come modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 619,75 euro.

Tali sanzioni saranno applicate:

- a) in concorrenza con le pene sancite dal Codice Penale;*
- b) con l'obbligo del contravventore della rimessa in pristino stato dei luoghi;*
- c) fatto salvo l'obbligo del contravventore al risarcimento dei danni causati.*

I proventi delle contravvenzioni saranno introitati dal Consorzio ai sensi dell'art.100 R.D. n.215/1933.

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono i soggetti in possesso della qualifica di guardia giurata, rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 149 del R.D. 8/5/904 n.368 e dell'art. 70 del R.D. 13/2/1933 n. 215, o di agente accertatore ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28-4-1984 n. 21.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 23 – Disposizioni finali

Nel periodo transitorio necessario al rilascio delle autorizzazioni alle utenze irrigue, secondo le disposizioni del presente regolamento, periodo che si stabilisce in anni due dalla data di esecutività del presente regolamento, troveranno applicazione le disposizioni relative, di cui alla deliberazione del Comitato Amministrativo n. 327/2017/CA del 09/03/2017.



Consorzio di
Bonifica della Romagna

CF 92071350398
e-mail: protocollo@bonificaromagna.it
PEC: bonificaromagna@legalmail.it
www.bonificaromagna.it

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati i preesistenti Regolamenti irrigui del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale e Savio-Rubicone e le altre disposizioni consortili incompatibili con il presente regolamento.

Cesena/Ravenna lì, 27/06/2018

**REGOLAMENTO IRRIGUO PER LA DISTRIBUZIONE
DELLE ACQUE DI COMPETENZA CONSORZIALE**

ALLEGATO TECNICO

**DOCUMENTO COMPLEMENTARE ALL'ALLEGATO TECNICO
DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**

Sede Legale: Cesena

Via R. Lambruschini, 195 - 47521 Cesena (FC)

MONOGRAFIE OPERE TIPO ED INTERFERENZE REALIZZABILI
SULLA RETE IRRIGUA CONSORZIALE

Sommario

| | |
|--|----|
| 1) SBARRAMENTI | 3 |
| 2) POZZETTI DI PRESA E DERIVAZIONI | 5 |
| 3) CONDOTTE CONSORZIALI IN TERRA E NORME DI ASSERVIMENTO | 7 |
| 4) INTERSEZIONI PARALLELE E CONDOTTE IN RIGUA | 8 |
| 5) DISTRIBUZIONI DI ACQUE IN PRESSIONE | 11 |


| Revisione n° | Data | Motivazione |
|--------------|------------|---|
| 0 | 21/04/17 | Prima Emissione a seguito di delibera cons.le n° 328 del 09/03/17 |
| 1 | 29/06/2017 | Approvazione CDA delib.032/2017/CO |



1) **SBARRAMENTI**


a) Sbarramento con panconi.

Domanda da presentare CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE



b) Sbarramento con paratoia.

Domanda da presentare CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE



2) POZZETTI DI PRESA E DERIVAZIONI


a) In alveo canale.

Tollerabilità del pozzetto in alveo canale in quanto considerato amovibile

Domanda da presentare AUTORIZZAZIONE unitamente alla richiesta di prelievo

N.B. la Fascia di transito deve risultare comunque libera, inserendo la condotta di pescaggio all'interno di un tuboguaina poggiante sul piano di campagna ed esecuzione di sormonto carrabile in terra.

Le apparecchiature di pompaggio (incluse trattrici) ed altre opere verranno pertanto posizionate oltre i ml 5.00, misurati dal ciglio canale.






b) Fuori alveo canale.

Domanda da presentare CONCESSIONE unitamente alla richiesta di prelievo.


N.B. Per i canali arginati è vietata la perforazione del corpo arginale.



- 3) **CONDOTTE CONSORZIALI INTERRATE NORME DI ASSERVIMENTO**
a) Condotta di distribuzione (in genere ml 2.50+2.50 coassiali)
b) Condotta di adduzione (dimensioni a seconda dei casi)

Sulla fascia di rispetto è vietata la costruzione di manufatti e la piantumazione di alberature ad alto fusto.

Vedasi in specifico l'atto di asservimento stipulato con il consorzio in sede notarile, od equivalente scrittura privata.




4) **INTERSEZIONI E PARALLELISMI CON CONDOTTE IRRIGUE**

a) Sottopassante la condotta.

Domanda da presentare AUTORIZZAZIONE


(da rilasciare in forma NON ONEROSA, in quanto il CBR è solo fondo dominante).




b) Sovrapassante la condotta.

Domanda da presentare AUTORIZZAZIONE

(da rilasciare in forma NON ONEROSA, in quanto il CBR è solo fondo dominante).



- c) Parallelismo con la condotta.
Amnesso oltre la fascia di rispetto.
Domanda da presentare NESSUNA





5) **DISTRIBUZIONE DI ACQUE IN PRESSIONE**

a) Utenza tipo (Schema indicativo, da valutare caso per caso a seconda dell'impianto consorziale di riferimento).

Domanda da presentare **RICHIESTA DI ALLACCO** (si veda anche Delibera 465/CA/2012).

Autorizzazione da rilasciare: Verbale di Affidamento Gruppo di Consegna.

